

(N. 1149)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CODIGNOLA, CASTELLACCIO, TORTORA, BLOISE, ARNONE**  
e **FERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1970

Aumenti di spesa per l'attribuzione di assegni di studio universitari e di borse di studio di addestramento didattico e scientifico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 aprile 1969, n. 162, recante nuove norme per la attribuzione dell'assegno di studio universitario ha previsto un aumento di lire 22.950 milioni dello stanziamento già fissato a tale scopo dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno 1970 in lire 17.050 milioni

La somma complessiva di lire 40.000 milioni si è rivelata però del tutto insufficiente al fabbisogno.

È da tener presente, infatti, che l'articolo 2 della legge n. 162 ha stabilito un ordine nella concessione dell'assegno che mira, innanzi tutto, ad assicurare la conferma del beneficio per gli studenti che ne hanno già fruito nell'anno precedente, poi l'attribuzione dell'assegno agli studenti appartenenti a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare e, per ultimo, soltanto se vi siano ancora fondi disponibili, a quelli appartenenti a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a lire 1.200.000 (o a lire 1.500.000 se trattasi di reddito di lavoro dipendente), aumentato di un quarto

per il primo figlio a carico e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Risulta ora che le somme ripartite dal Ministero per l'anno accademico 1969-70 tra le Opere delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nella maggior parte degli Atenei, sono state appena sufficienti alla conferma degli assegni dell'anno scorso.

Conseguentemente, il numero degli assegni disponibili per i nuovi immatricolati, appartenenti a famiglia il cui reddito è esente da imposta complementare, è stato scarsissimo, per cui si è determinata una situazione di particolare disagio proprio a danno degli studenti del primo anno, che, in maggior numero, si sono iscritti alle Università facendo sicuro affidamento sull'assegno di studio, date le loro particolari condizioni economiche.

Sono stati esclusi, poi, dalla concessione, in quasi tutte le Università, gli studenti appartenenti a famiglia con reddito non superiore a lire 1.200.000 o a lire 1.500.000 derivante da lavoro.

Da quanto sopra si evince che, per la scarsità dello stanziamento, non è stato rag-

giunto in misura soddisfacente lo scopo principale che la legge si proponeva e cioè l'aumento del numero degli assegni di studio a vantaggio degli studenti di condizioni economiche più disagiate.

Per questi motivi, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si propone un ulteriore incremento dello stanziamento previsto dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di altre lire 10 miliardi per l'anno 1970.

Analoga insufficienza degli stanziamenti si è manifestata per le borse di addestramento didattico e scientifico, in relazione

alle maggiori esigenze della ricerca e dell'insegnamento. Si ritiene, pertanto, opportuno proporre un aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, in conformità di quanto era, del resto, già previsto dal disegno di legge n. 612 sulla riforma universitaria.

Le maggiori spese, rispettivamente di lire 10.000.000.000 e 4.687.500.000, si possono fronteggiare mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Lo stanziamento previsto dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970, aumentato dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, è ulteriormente incrementato di lire 10 miliardi.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è aumentato per l'esercizio finanziario 1970 per l'importo di lire 4.687,500 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dai due commi precedenti si provvederà mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.